



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40
Del 10-10-2016

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE E IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI ADOZIONE

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18:20, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIO STEFONI	Sospeso (art.11,c.5, D.Lgs. n.235 -31/12/2012)		
CARLA GLORIA	P	BALLINI ERNESTO	P
MARTINA PIETROLUNGO	P	CURZI ALDO	P
MARIA LUISA MARCHETTI	A	VIRGILI MASSIMO	A
MICAELA DE MATTIA	P	BALDELLI EMANUELE	P
ALFONSO ANTONIO PEDICINO	P	VALENTINI FABIO	P
EMILIANO ROSSI	P	GALOSSI NICOLA	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. ERNESTO BALLINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Rogato che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento indicato in oggetto.

Verbale n.40

**Si dà atto che alle ore 18.43 entra il consigliere Virgili
Presenti 11 Assenti 1 (Marchetti)**

L'assessore esterno **Boni** illustra la proposta di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- *la Legge n. 36/2001 all'art. 8, comma 6 recita: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."*
- *Il Comune di Castelnuovo di Porto vuole dotarsi di un Regolamento Comunale delle Antenne, giusta delibera di G.M. n. 13 del 12.03.2015;*
- *L'elaborazione del Regolamento, prevede una propedeutica indagine sull'intero territorio comunale, prestazione specialistica che richiedeva professionalità specifiche e attrezzature tecnologicamente avanzate che non sono reperibili all'interno dell'Ente;*
- *in data 17/04/2015 con nota prot. 5368, veniva eseguita un'indagine di mercato;*
- *in quell'occasione venivano richiesti n. 3 preventivi alle ditte:*
 - *Laborad srl con sede in San Cesareo (Rm) in Via Maremma III 23 D;*
 - *Biometrics srl con sede in Roma in Piazza di Villa Carpegna 42/c;*
 - *LabAnalysis srl con sede in Casanova Lonati(Pv) in Viale Europa n.5;*
- *I preventivi erano necessari allo svolgimento del sotto elencato servizio di consulenza specialistica di supporto alla redazione del Piano ed in particolare:*
 - *attività di monitoraggio elettromagnetico ambientale in tutto il territorio comunale, per determinare il livello di emissione di campi elettrici e magnetici di bassa frequenza (0-100 kHz) ed elettromagnetici di alta frequenza (100 kHz – 300 GHz) che possono essere generati dal sistema di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, dagli impianti di emittenza radiotelevisiva, dagli impianti di telefonia cellulare e dai radar civili e militari; L'indagine consisterà nell'esecuzione di una campagna di misura e nella presentazione dei risultati all'interno di una relazione tecnica articolata nei seguenti punti:*
 - a) *generalità sui campi elettromagnetici e sulle interazioni con i sistemi biologici;*
 - b) *riferimenti normativi nazionali ed internazionali sull'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti;*
 - c) *strumentazione e metodi di misura;*
 - d) *descrizione e caratteristiche dell'area monitorata, confronto con i valori di campo naturali;*
 - e) *catasto urbano delle antenne esistenti, verifica dei loro campi elettromagnetici, eventuali misure migliorative e/o correttive che i Gestori devono intraprendere;*
 - f) *corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, individuando i siti idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del principio di "minimizzazione" degli impianti e del livello di inquinamento elettromagnetico;*
 - g) *presentazione dei valori misurati;*
 - h) *Analisi e confronto tra i valori misurati e quelli previsti dalle normative;*

- i) *Comunicazione dei risultati alla popolazione mediante conferenza esplicativa e campagna di formazione ed informazione alla cittadinanza;*

Lo studio comportava, oltre alla relazione tecnica, anche la redazione degli elaborati grafici dai quali risulti:

- a) *Il catasto urbano delle antenne esistenti;*
- b) *la mappatura delle zone idonee e non idonee all'installazione di impianti di emittenza radiotelevisiva, di telefonia cellulare e dai radar civili e militari;*

I documenti erano propedeutici alla redazione, da parte degli uffici del Regolamento di cui alla Legge n. 36/2001 con la mappatura delle aree ritenute idonee e non idonee all'installazione di antenne di radio telefonia mobile, TV e radio.

- *Con Determina dirigenziale n. 7 del 03.06.2015, a seguito dell'indagine di mercato effettuata, si affidava alla ditta Biometrics S.r.l., con sede in Roma in Piazza di Villa Carpegna 42/c, incarico di monitoraggio dei campi elettromagnetici;*
- *L'incarico alla ditta Biometrics S.r.l. del monitoraggio dei campi elettromagnetici produceva i seguenti elaborati:*
 - *Relazione campagna di monitoraggio dell'ambiente elettromagnetico di Castelnuovo di Porto*
 - *Tavola R 1/2 – Aree di rilevazione settore nord-ovest*
 - *Tavola R 3 – Aree di rilevazione settore sud-est*
 - *Tavola M 1 – Dettaglio rilevazioni centro storico Castelnuovo di Porto;*
 - *Tavola M 2 – Dettaglio rilevazioni confine sud con Comune di Riano;*
 - *Tavola M 3 – Dettaglio rilevazioni confine sud-est – centro protezione civile;*
 - *Regolamento comunale;*
 - *Indicazioni riguardanti il catasto urbano delle antenne e le zone idonee e non idonee all'istallazione di impianti di telecomunicazioni;*

CONSIDERATO *che:*

- *La scrivente Area vuole garantire la massima partecipazione al procedimento amministrativo a tutti i contro interessati, anche al fine di verificare se l'ipotesi pianificatoria comunale sia compatibile con i programmi di sviluppo dei gestori di telefonia mobile;*
- *nel caso di delibera di adozione di un piano di localizzazione delle antenne, occorre il preventivo avviso di inizio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 agli interessati, in quanto tale regolamento non comporta l'adozione di determinazioni di natura vincolata (per le quali, dunque, neppure si può sostenere che l'interlocuzione con i privati interessati non avrebbe potuto comunque modificarne il contenuto), bensì l'esercizio di una potestà discrezionale, suscettibile di essere diversamente modulata in base alla completa acquisizione dei necessari presupposti, e che, come tali, non possono essere assunti senza il coinvolgimento dei soggetti interessati (Consiglio Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4836; Cons. St., Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2516);*
- *a tal fine l'Amministrazione, con pec, avviava la campagna di ascolto e garanzia del diritto di partecipazione per l'adozione del Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni in generale, Legge n.36/2001 all'art. 8, comma 6. Legge n. 241/90, avvio del procedimento amministrativo, inoltrando la documentazione ai seguenti soggetti:*

arpalazio, l'associazione il mondo di matteo, Regione Lazio, Provincia di Roma, acea, telecom Italia, Vodafone, Wind, h3g, sites

DATO ATTO che:

- a seguito della predetta campagna di ascolto, in data 25.02.2016, giungeva solo la memoria di Vodafone, che si allega alla presente ad ogni buon fine, da cui emergeva sostanzialmente che:
 - rispetto ai criteri per la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, le prescrizioni in essi contenute "... sono difficilmente compatibili con un'adeguata ed uniforme copertura del segnale telefonico ... tale da garantire l'efficiente distribuzione del servizio sull'intero territorio del Comune di Castelnuovo di Porto."
 - Limitazioni introdotte anche nelle aree tutelate dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio, esercitando "... un potere di tutela dei beni culturali che l'art. 117 Cost. lett. s) riserva in via esclusiva allo stato."
 - Secondo la nota della Vodafone, "E' evidente ... l'incompetenza di codesta amministrazione comunale ad operare scelte localizzative e limitative dell'installazione delle stazioni radio base di tal guisa."
- Tra le molte altre osservazioni, la Vodafone asseriva che "Ai comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzate tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo..."

ATTESO che:

- L'Amministrazione, valutata la nota della Vodafone, richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015 che per le Stazioni radio base conferma la legittimità di introdurre divieti per l'installazione ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili. Legittima la redazione delle Linee Guida per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile del Comune, che vietano la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente detta le regole per l'individuazione di siti nei quali sarebbe stato possibile collocare gli impianti.
- La giurisprudenza ha affermato che nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.
- Per quanto riguarda la SCIA in assenza di autorizzazione paesaggistica, si richiama la sentenza del TAR LAZIO del 30.01.2015 n.1768, secondo la quale si ribadisce che anche per le antenne, la SCIA va presentata dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione ambientale.

- Per quanto riguarda l'articolo 11, lo stesso richiama comunque la legislazione vigente.

CONSIDERATO che:

- L'Area VIII Urbanistica, Commercio e Attività Produttive - ha quindi redatto una proposta di Regolamento Comunale, composto da n. 14 articoli, per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni;
- Che tale Regolamento era comprensivo anche di elaborati grafici come di seguito specificati:
 - TAVOLA P1 – Zonizzazione Monte delle Rose – Monte Cucco
 - TAVOLA P2 – Zonizzazione Castelnuovo Centro
 - TAVOLA P3 – Zonizzazione Monte Fiore
 - TAVOLA P4 – Zonizzazione Frazione Ponte Storto

VISTO:

- la legge n. 36/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 259/03 e s.m.i.;
- il DPR 380/01 e s.m.i.;
- il T.U. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in narrativa espresso:

1. **DI ADOTTARE**, la proposta di Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni, composto da n. 14 articoli, comprensivo anche di elaborati grafici come di seguito specificati:
 - TAVOLA P1 – Zonizzazione Monte delle Rose – Monte Cucco
 - TAVOLA P2 – Zonizzazione Castelnuovo Centro
 - TAVOLA P3 – Zonizzazione Monte Fiore
 - TAVOLA P4 – Zonizzazione Frazione Ponte Storto
2. **DI DARE ATTO** che si provvederà a trasmettere la presente proposta di "Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni" adottato agli Enti interessati e si procederà all'ottenimento dei necessari pareri ai fini del perfezionamento dell'iter amministrativo in parola;
3. **DARE MANDATO** all'ufficio tecnico-urbanistico per tutti gli ulteriori adempimenti necessari all'adozione definitiva del nuovo "Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni".

PROPONE DI DELIBERARE

di rendere la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

L'assessore esterno **Boni** relaziona quanto segue: *“siamo orgogliosi di adottare oggi il Piano delle Antenne, perché è stato un progetto condiviso, in accordo anche con l'associazione “Il Mondo di Matteo” sensibile a queste problematiche. La cittadinanza da parecchio tempo è preoccupata dell'inquinamento elettromagnetico. Inizialmente abbiamo fatto un seminario generale, abbiamo invitato alcuni professori universitari, oncologi dell'ospedale Bambino Gesù con cui abbiamo affrontato il problema. È emerso che potrebbe esserci un pericolo sanitario in alcune zone. È stato redatto un protocollo di intesa tra il Comune e l'Associazione “Il Mondo di Matteo”, una delibera di giunta di indirizzo agli uffici e successivamente è stata elaborata una bozza del Piano delle Antenne. Il comune ha finanziato un monitoraggio capillare sul territorio eseguito da una ditta specializzata. In un successivo seminario si è esposto alla cittadinanza, dopo la presenza di appartenenti a Legambiente, il risultato del monitoraggio espletato dalla ditta specializzata. Monitoraggio propedeutico alla stesura del Piano delle Antenne che oggi proponiamo di adottare. È stata fatta una zonizzazione del territorio, sono state individuate una serie di Aree, definite sensibili, di attenzione e neutre. Questo Piano sarà sottoposto alla società di telecomunicazioni per eventuali osservazioni, dopodiché verrà approvato definitivamente dal Consiglio Comunale. Il Piano prevede che laddove esistano apparecchiature nelle zone definite sensibili il Comune potrà rivolgersi ai detentori delle antenne, alle società di Telecomunicazioni, chiedendo di attenuare il segnale e ridurre il rischio sanitario o proponendo di spostare le attrezzature in altre zone comunali. Oggi noi adottiamo questo piano per ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico”.*

Il **Presidente** propone la soppressione dell'immediata esecutività della delibera

Si pone ai voti la proposta di delibera con la modifica avanzata dal Presidente di soppressione dell'immediata esecutività

Non essendoci interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettura della proposta fatta dall'assessore esterno Boni,

acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, apposto in calce alla proposta di delibera e di seguito riportato

Il Responsabile dell'Area VIII – Urbanistica, Commercio ed Attività Produttive

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontrata la regolarità Tecnica;
Esprime il seguente parere favorevole

La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO

**Il Responsabile dell'Area
Arch. Aldo Olivo**

Non essendoci dichiarazioni di voto,

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 11 Assenti 1 (Marchetti)

Favorevoli 7 Contrari Nessuno Astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso:

1. **DI ADOTTARE**, la proposta di Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni, composto da n. 14 articoli, comprensivo anche di elaborati grafici come di seguito specificati:
 - TAVOLA P1 – Zonizzazione Monte delle Rose – Monte Cucco
 - TAVOLA P2 – Zonizzazione Castelnuovo Centro
 - TAVOLA P3 – Zonizzazione Monte Fiore
 - TAVOLA P4 – Zonizzazione Frazione Ponte Storto
2. **DI DARE ATTO** che si provvederà a trasmettere la presente proposta di “Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni” adottato agli Enti interessati e si procederà all’ottenimento dei necessari pareri ai fini del perfezionamento dell’iter amministrativo in parola;
3. **DARE MANDATO** all’ufficio tecnico-urbanistico per tutti gli ulteriori adempimenti necessari all’adozione definitiva del nuovo “Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni”.
4. **DI DARE ATTO** che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente e nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico – Tutti i Provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Dott. ERNESTO BALLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Rogato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazione n. _____ del
Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 10-11-2016

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-11-2016

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Rogato

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE E
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI IN GENERALE**

Premesso che la **legge n. 36/2001** (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed Elettromagnetici*); detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, delle lavoratrici e dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto degli **artt. 9 e 32 della Costituzione** e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici.

Visto l'art. 191 (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), in cui viene richiamata la politica dell'UE che è fondata sul Principio di Precauzione e dell'azione preventiva.

Visti gli artt. 115 e 117 della Costituzione come modificati dalla riforma costituzionale del Tit. V operata con la l. 18 ottobre 2001 n. 3, e, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 della Costituzione (comma 6: "i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"), secondo i quali la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente.

Vista la Legge 20 marzo 2001, n. 66, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (*G. U. n. 70 del 24 marzo 2001*).

Visto il DPR 380/2001 - "Testo Unico dell'Edilizia", che all'art. 3, lett. e) riconosce agli enti locali il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla "installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione".

Visto il D.Lgs. 259/2003 - "Codice delle Comunicazioni elettroniche", i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile.

Visto il D.Lgs. 177/2005 - "Testo Unico della Radiotelevisione";

Considerato che la disciplina del **D.Lgs. 259/2003**, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'Ente locale del suo potere di verifica della compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, Sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; Consiglio di Stato sez. VI n. 1768 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005).

Vista la Legge 16 gennaio 2004, n. 5 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

Vista la Delibera Consiliare della Regione Lazio 1036/2008 con cui è stato approvato il PTCL, Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza televisiva.

Vista la L.R. Lazio 3/08/2001 n° 19, istitutiva del CO.RE.COM., che, all'art. 12, esprime pareri in materia di telecomunicazione;

Visto l'art. 1, comma 47, L.R Lazio 22/2009 che attribuisce ai Comuni nel cui territorio si è verificato l'illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 L. 36/2001.

Vista la L.R. Lazio 11 settembre 1989, n. 56, Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi.

Vista la L.R. Lazio 27 Febbraio 2004, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 Art. 50 (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità).

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (G.U. n. 199 del 28-8-2003).

Visto il Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, sottoscritto a Roma, 17 dicembre 2003, vincolante ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 259/2003 per le Amministrazioni locali ed i Gestori della telefonia mobile (TAR Campania, Sez. II, 9 agosto 2007, sentenza n. 899).

Visto che la succitata **L. n. 36/2001, all'art. 8, comma 6**, recita: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”*

Considerato che la comunità scientifica non è giunta alla determinazione di valori di soglia per le grandezze caratteristiche del campo elettromagnetico al di sotto dei quali la salute dell'uomo può definirsi con assoluta certezza tutelata.

Considerando, in via del tutto cautelativa, prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto.

Considerate le esigenze dei gestori della telefonia mobile e dei sistemi delle comunicazioni circa l'ampliamento della copertura del servizio attraverso l'installazione di nuovi impianti.

Articolo 1

principi generali e finalità

1. Il presente regolamento comunale - il cosiddetto *Piano delle Antenne* - ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 36/01, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e delle norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telecomunicazioni non cellulari generanti campi elettromagnetici (CEM), nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto.

2. I principi direttori di redazione del regolamento sono volti a razionalizzare ed ottimizzare la distribuzione delle Stazioni Radio Base (SRB) e degli altri impianti di telecomunicazioni nel territorio, per:

- a.** garantire un adeguato livello del servizio di telefonia mobile e dei servizi radio e televisivi, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;
- b.** richiedere ai Gestori che la tecnologia utilizzata sia tale da recepire tutte quelle misure concretamente realizzabili ed attuabili (azioni di risanamento) per dar luogo ai più bassi livelli

di intensità dei CEM, in modo da minimizzare l'esposizione e gli effetti sanitari sulla popolazione, in riferimento alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999;

c. perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni artistici, architettonici e archeologici, in quanto risorse non rinnovabili;

d. minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;

e. attivare misure di cautela in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. 1 lett. c) della Legge n. 36/01 e successive integrazioni e modifiche;

f. garantire la partecipazione della cittadinanza alle scelte relative al corretto insediamento delle SRB;

g. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, ecc.

h. promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione Comunale e i Gestori degli impianti per un corretto insediamento degli stessi, sul territorio comunale, garantendo che gli oneri di locazione dei Gestori si tramutino in risorse da cui la cittadinanza tutta può trarre beneficio.

i. disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione, la delocalizzazione, la dismissione e, in generale, la gestione di tutti gli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio comunale;

3. Il Comune di Castelnuovo di Porto s'impegna, in virtù dell'eventuale sviluppo della tecnologia e di eventuali nuove norme sovraordinate di futura emanazione, ad aggiornare la propria regolamentazione.

Articolo 2

ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti carrati e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio installati nel comune di Castelnuovo di Porto, distinguendoli in:

- Stazioni Radio Base per la telefonia mobile;
- impianti di telecomunicazione non-cellulari per la generazione e trasmissione dei segnali radiotelevisivi, inclusi i ponti radio.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari:

- a.** gli apparati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214;
- b.** gli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché le apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n.36/2001;
- c.** gli impianti operanti sempre nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, che si intendano installare nel territorio comunale utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di Amministrazioni Pubbliche, con potenza al connettore di antenna non superiore a 20W.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui alla lettera *precedente* devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente;

3. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di Stazioni Radio Base per il servizio di telefonia mobile sul

territorio comunale di Castelnuovo di Porto, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

Articolo 3 **definizioni**

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

Antenna Radio Base: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una Stazione Radio Base (SRB), a servizio di un singolo Gestore.

Co-sito: Con il termine co-sito si intende un'area dove è possibile installare più impianti. La coesistenza di più sorgenti nello stesso sito e sullo stesso supporto è preferibile per ridurre l'impatto visivo e per evitare il proliferare incontrollato degli impianti. Questa scelta, però, può comportare un incremento eccessivo delle emissioni nelle vicinanze del luogo individuato perciò, prima di una ulteriore installazione, è necessario uno studio preventivo sul numero massimo e sulla tipologia degli impianti da autorizzare.

Delocalizzazione: La delocalizzazione di impianti, da zone urbane in altri siti tecnologici più adatti è realizzata per conseguire il principio di minimizzazione dell'esposizione. In tali interventi si deve tenere conto dell'orografia del terreno e dei piani di urbanizzazione, privilegiando le installazioni ad altezze superiori a quelle del territorio circostante.

Gestore: soggetto munito del titolo abilitativo all'installazione ed all'esercizio degli impianti di telecomunicazione.

Impianti a Microcella: Stazione Radio Base caratterizzata da antenne di ridotte dimensioni, che eroga al connettore d'antenna una potenza massima di 5 W, con funzione di copertura del territorio a corto raggio (100-500 m) e quota di installazione compresa tra 3,5-7 m. Tali apparati possono essere di tipo omnidirezionali, direttivo, single band, dual band.

Impianti Carrati: strutture mobili composte da antenna, centralina e carrello di spostamento.

Impianti di Telecomunicazioni: insieme di antenne, sale apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (comprese le loro strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Impianti di Telecomunicazioni Non-Cellulari: sistema per la distribuzione di segnali radiotelevisivi di tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive analogiche e digitali).

Limiti di Esposizione: valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione secondo quanto previsto dal DPCM 8/7/2003 – vedi Tab.1, art. 4 di questo regolamento;

Obiettivi di Qualità: la minimizzazione dell'impatto urbanistico-ambientale e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera d, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dal DPCM 08/07/2003 - vedi Tab. 3, art. 5;

Riduzione a Conformità: diminuzione dei contributi dei singoli CEM nel caso di esposizioni multiple generate da diverse antenne, come specificato dall'art. 5 del D.P.C.M. del 08/07/2003 e relativo allegato C.

Servizi Radio e Televisivo: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal loro numero e qualità, consentono la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio e Televisivo le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private e i servizi necessari alle forze dell'ordine, della protezione civile, ecc.

Servizio di Telefonia Mobile: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal numero e qualità, consente la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi di Telefonia Mobile il servizio GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT e altri servizi similari come il WIFI, WLL, ed eventuali servizi futuri di nuova e diversa tecnologia.

Stazione Radio Base (SRB): manufatto composto da una o più antenne, di traliccio o struttura di sostegno e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge, al servizio di uno o più Gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare.

Valori di Attenzione: a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dalle frequenze comprese tra 0,1 MHz e 300 GHz in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, ivi incluse le pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi, quali balconi, terrazzi, logge – aperte e non -, verde privato, giardini e cortili, esclusi i lastrici solari, i valori di attenzione sono assunti uguali a quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8/7/2003 - vedi Tab.2, art.4 di questo regolamento.

Articolo 4

limiti di esposizione valori di attenzione

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.

Limiti di esposizione	Intensità campo elettrico E [V/m]	Intensità campo magnetico H [A/m]	Densità di potenza D [W/m ²]
$0,1 < f \leq 3$ [MHz]	60	0,2	-
$3 < f \leq 3.000$ [MHz]	20	0,05	1
$3 < f \leq 300$ [GHz]	40	0,01	4

Tab. 1: Limiti di esposizione in alta frequenza

Valori di attenzione	Intensità campo elettrico E [V/m]	Intensità campo magnetico H [A/m]	Densità di potenza D [W/m ²]
$0,1$ [MHz] $< f \leq 300$ [GHz]	6	0,016	0,10 3[MHz] $< f \leq 300$ [GHz]

Tab. 2: Valori di attenzione in alta frequenza

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale interverranno con disposizioni diverse.

3. Nell'intorno degli impianti di telecomunicazioni non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale così come indicati nella Tab. 1. Ove sussista tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

Articolo 5

obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori

tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

Obiettivi di qualità	Intensità campo elettrico E [V/m]	Intensità campo magnetico H [A/m]	Densità di potenza D [W/m ²]
0,1 [MHz]< f ≤ 300 [GHz]	6	0,016	0,10 3[MHz]< f ≤ 300 [GHz]

Tab. 3: Obiettivi di qualità in alta frequenza

3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale interverranno con disposizioni diverse.

4. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003. [Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati dovrà essere minore di uno. In caso contrario si dovrà applicare la riduzione a conformità].

Articolo 6

zonizzazione per la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture, il Consiglio Comunale approva, unitamente al presente regolamento, degli elaborati grafici; l'insieme del presente Regolamento e gli elaborati grafici costituiscono il **piano di localizzazione** (c.d. Piano delle Antenne) delle Stazioni Radio Base, completo di legenda e di codici identificativi, il quale suddivide il territorio di Castelnuovo di Porto nelle seguenti zone:

1. Zone Sensibili:

- a. Per presenza di attività sensibili;
- b. Per presenza di vincolo;
- c. Per saturazione di campo preesistente;
- d. Centro Storico;
- e. Inedificabilità assoluta.

2. Zone di Attenzione:

- a. Alta densità abitativa;

3. Zone Neutre:

- a. Periurbane ed agricole;

4. Zone Preferenziali:

- a. Area pubblica;
- b. Area privata.

Zona omogenea A - "Zone sensibili": sono quelle aree nelle quali il rischio derivante dall'esposizione o le particolari caratteristiche del contesto territoriale non giustificano il beneficio derivante dall'uso della sorgente di campo, definite come:

- a. **Presenza di attività sensibili:** tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone. Rientrano in questa categoria strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo. A titolo esemplificativo si citano: asili nido, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza, residenze socio sanitarie pubbliche e private, ospizi, centri di accoglienza parchi e aree verdi attrezzate per il gioco e lo sport, altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione come i complessi monumentali.
- b. **Per presenza di vincolo:** Aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale. Sono le aree soggette a vincolo paesaggistico, idrogeologico, forestale ed ambientale, archeologico, biotopo, in genere all'interno della quale nella progettazione degli impianti deve essere posta particolare cautela alle scelte tipologiche e costruttive degli stessi.
- c. **Per saturazione di campo preesistente:** sono le aree interessate già dalla presenza di SRB.
- d. **Centro Storico:** Questa area individua le parti del territorio comunale che, per i valori di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale degli edifici e pertinenze, portano ad un elevato valore di tutela.
- e. **Inedificabilità assoluta:** parti del territorio individuate dal P.R.G. vigente come zone H ad "inedificabilità assoluta", ove non è consentito alcun tipo di nuova costruzione.

Zona omogenea B - "Zone di attenzione": sono le parti del territorio caratterizzate da intensa edificazione, da rilevante densità abitativa e/o che sono interessate già dalla presenza di SRB.

Zona omogenea C - "Zona Neutra": corrisponde prevalentemente ad aree residenziali periurbane ed aree agricole.

Zona omogenea D - "Zone Preferenziali": si dividono in pubbliche e private e sono costituite da:

- aree che presentano bassa densità di popolazione ed un'adeguata distanza dalle zone Sensibili o con Presenza di Vincolo;
- aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate;
- discariche, depuratori;
- parcheggi, rotatorie;
- aree cimiteriali non prospicienti ad aree abitate.

Articolo 7

divieto di installazione degli impianti di telecomunicazioni (zone incompatibili)

1. È stabilito il divieto dell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazioni nelle seguenti "zone sensibili":

- a. nelle zone sensibili così come definite dall'art. 6, e nelle immediate vicinanze delle stesse. Il criterio di prossimità è valutato sulla base dei limiti di esposizione già definiti dalle norme vigenti, nell'ottica dell'affermazione del principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità all'interno delle aree sensibili, gli impianti situati nel raggio di 200 m da tali aree saranno oggetto, in fase autorizzativa, di adeguate prescrizioni relative al monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico.
- b. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere a), c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.
- c. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

d. Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Per gli impianti esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, ricadenti nella zona omogenea A del Piano di Localizzazione di cui all'articolo 6, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali di cui al presente regolamento, il Gestore è tenuto a rilocalizzare l'impianto entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente piano di localizzazione (c.d. "Piano delle Antenne"). Per gli stessi impianti esistenti, sempre ricadenti nella zona omogenea A del Piano di Localizzazione di cui all'art. 6, sino al loro ricollocamento, è comunque consentito il solo intervento di manutenzione ordinaria così come definito dall'art. 3, comma a), del D.P.R. n.380/01 e s.m.i..

3. La mancata richiesta del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 8

aree poco idonee all'installazione degli impianti di telecomunicazioni

1. Nelle **Zone di Attenzione** è fortemente controindicata la costruzione di nuovi impianti al fine di:

- evitare aumenti significativi dei livelli di campo elettromagnetico;
- minimizzare i rischi di esposizione relativamente alla popolazione;
- garantire un equilibrato uso delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti di telefonia mobile.

Nelle **Zone di Attenzione** sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti senza aumento del numero di antenne.

2. La **Zona Neutra**, non presenta particolare vocazione all'installazione di impianti per la telefonia. Nelle Zone Neutre sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita altresì l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio.

Articolo 9

criteri per la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni

1. Gli impianti di telecomunicazioni devono essere preferenzialmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dalle zone sensibili.

2. Le **Zone Preferenziali**, individuate con un apposito studio, presentano la maggiore attitudine all'installazione degli Impianti di telecomunicazioni. Le zone preferenziali, sia pubbliche che private, sono state individuate in base alla loro altitudine e alla loro lontananza dalle zone ad alta densità abitativa, garantendo comunque la possibilità, per i Gestori, di assicurare il servizio di telecomunicazioni sull'intero territorio comunale.

Le zone pubbliche, di seguito elencate, sono da privilegiare su quelle private, in quanto già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione:

A. ZONE PUBBLICHE

1. Serbatoio idrico comunale, sito in Località Fontana del Giglio, meglio distinto in catasto al foglio 8, particella 402;
2. L'area cimiteriale sita in Via del Cimitero, meglio distinta in catasto al Foglio 8, particelle 49, 50, 51, 52;
3. Serbatoio idrico comunale, sito in Località Monte l'Aceto, meglio distinto in catasto al foglio 19, particella 103;
4. Eco centro comunale, sito in Località Piana Perina, meglio distinto in catasto al foglio 31, particella 2;

Le zone private, di seguito elencate, sono state individuate in base alla loro altitudine e alla loro lontananza dalle zone ad alta densità abitativa:

B. ZONE PRIVATE:

1. Area privata sita in Località Monte Funicolo, meglio distinta in catasto al foglio 8, particelle 89, 92, 94, 204, 205, 243, 431;
3. Gli impianti devono essere, preferibilmente, localizzati nelle aree di cui al precedente punto. In mancanza di esse, in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro installazione:
 - a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b. aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c. aree di rispetto cimiteriale;
 - d. su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici, ecc.) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione;
 - e. altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi.
4. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, i tralicci e le strutture di sostegno delle antenne dovranno essere, in genere, verniciate con i colori dominanti del fondo su cui si stagliano: grigio chiaro con cielo o rocce, verde con conifere, marrone con latifoglie, fatti salvi i colori imposti dalle norme di sicurezza in materia di voli aerei. Si dovrà sempre tendere a installare antenne diverse su un'unica struttura di sostegno; qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
 - c. gli impianti di telecomunicazioni devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.
5. Sono da privilegiare, **di norma, installazioni in area di proprietà pubblica**, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente vicini in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore. A tale scopo saranno stipulate fra i **gestori e l'amministrazione/soggetti privati proprietari delle aree** apposite convenzioni sulla base dello schema da approvarsi con apposito atto.
6. In ogni caso l'installazione dovrà derivare da una definizione concordata dell'intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come completamento d'arredo urbano o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.
7. L'installazione di impianti di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.
8. I proventi derivanti dalle locazioni, **nel caso di siti pubblici**, saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti l'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.
9. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei luoghi individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile realizzare il co-sito degli impianti mediante la condivisione delle strutture della telefonia mobile. A tal fine i Gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla

realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.

10. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

11. Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

Articolo 10 rilocalizzazione

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- a.** Gli impianti sono installati in zone omogenee A – “Zone sensibili” di cui all'articolo 6 del presente Regolamento ovvero su aree, fabbricati o immobili dove è vietata l'installazione ai sensi dell'articolo 7, del presente Regolamento Comunale;
- b.** Quando è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

2. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti incompatibili, il Comune può prevedere forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica e la previsione di canoni di locazione/concessione di entità inferiore alle condizioni di mercato, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimento degli impianti. Gli incentivi potranno essere determinati a seguito di un atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia, al quale sarà allegata la Bozza di Convenzione.

Articolo 11 domanda di autorizzazione

1. Alla domanda redatta secondo quanto riportato a seguire e nelle forme previste dalla legislazione vigente sarà allegata la seguente scheda tecnica dell'impianto di telecomunicazioni:

STAZIONI RADIO BASE

- a.** progetto dell'impianto in scala 1:200; cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1,00 Km dal sito in questione; cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico;
- b.** altezza del centro elettrico del sistema radiante delle antenne espressa in metri sul livello del mare; banda di frequenza nella quale opera l'impianto; numero di trasmettitori per cella e numero di celle; potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore; potenza al connettore di antenna per ogni elemento radiante; guadagno di antenna nella direzione di massima irradiazione; diagrammi di irradiazione sul piano verticale e orizzontale in termini di attenuazione, in forma tabellare, di grado in grado, da 0° a 359°, espressa in decibel; potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione; direzione delle antenne rispetto al nord geografico, espressa in gradi; dimensione degli elementi radianti, espressa in metri; eventuali inclinazioni (TILT) degli elementi radianti di tipo meccanico ed elettrico, espresse in gradi;
- c.** elementi di valutazione previsionale del campo elettromagnetico in condizioni di massima potenza emissiva anche solo teorica dell'impianto, in relazione ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate;

IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE TV/FM

- a. progetto dell'impianto in scala 1:200; cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1Km dal sito in questione; cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico;
- b. configurazione del sistema radiante (numero, orientamento e dimensioni dei pannelli); canale o frequenza di trasmissione e relativa polarizzazione; potenza nominale del trasmettitore; potenza equivalente irradiata nel piano orizzontale; massima potenza equivalente irradiata; angolo di abbassamento in gradi; diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;
- c. elementi di valutazione previsionale del campo elettromagnetico in condizioni di massima potenza emissiva anche solo teorica dell'impianto, in relazione ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate;

Articolo 12

controlli

1. L'Amministrazione Comunale, fermo restando il programma di autocontrollo attivato dai soggetti gestori, effettuerà un controllo periodico su ogni impianto installato, al fine di verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti e il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione all'esposizione della popolazione. Inoltre informa costantemente la cittadinanza tramite i mezzi ritenuti maggiormente idonei sui valori di campo elettromagnetici registrati in fase di monitoraggio.
2. Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radioprotezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.
3. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul paesaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

Articolo 13

sanzioni

1. In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.

Articolo 14


entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

SOMMARIO

Articolo 1	3
Articolo 2	4
Articolo 3	5
Articolo 4	6
Articolo 5	6
Articolo 6	7
Articolo 7	8
Articolo 8	9
Articolo 9	9

Articolo 10	11
Articolo 11	11
Articolo 12	12
Articolo 13	12
Articolo 14	12



LEGENDA

"A"1 - ZONE SENSIBILI "A"

-  **A - Per presenza di attività sensibili**
Edifici pubblici, scuole, ospedali e recettivi con permanenza obbligata
-  **B - Per presenza di vincolo**
Sottoposte a rilascio preventivo del Nulla Osta da parte dell'ente detentore del vincolo
-  **C - Per saturazione di campo preesistente**
Zona non compatibile per ulteriori installazioni - sola manutenzione ordinaria
-  **D - Centro storico**
Zona non compatibile per nuove installazioni
-  **F - Inedificabilità assoluta**
Zona in cui non è consentita alcuna installazione di opere e manufatti

2 - ZONE DI ATTENZIONE "B"

-  **A - Alta densità abitativa**
Tessuti urbani consolidati

3 - ZONE NEUTRE "C"


-  **A - Periurbane ed agricole**
Zone idonee distanti da caratteristiche di incompatibilità

4 - ZONE PREFERENZIALI "D"

-  **A - Area pubblica**
Aree di proprietà comunale
-  **B - Area privata**
Aree di proprietà privata


ALTRE SIMBOLOGIE

-  **CATASTO ANENNE**
-  **CONFINE COMUNALE**



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI
RADIO BASE ED IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONI IN GENERALE

COMUNE DI
CASTELNUOVO DI PORTO



OGGETTO **ZONIZZAZIONE**
MONTE DELLE ROSE - MONTE CUCCO

DATA	24 / 1 / 2016	AREA VIII
SCALA	1 : 5000	URBANISTICA - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
FORMATO	A0	
GRUPPO DI LAVORO	Arch. Aldo Olivio Arch. Ir. Riccardo Travagliani Geom. Franco Modesti	TAV.
		P1

LEGENDA

1 - ZONE SENSIBILI "A"

-  **A - Per presenza di attività sensibili**
Edifici pubblici, scuole, ospedali e recettivi con permanenza obbligata
-  **B - Per presenza di vincolo**
Sottoposte a rilascio preventivo del Nullo Osta da parte dell'ente detentore del vincolo
-  **C - Per saturazione di campo preesistente**
Zona non compatibile per ulteriori installazioni - sola manutenzione ordinaria
-  **D - Centro storico**
Zona non compatibile per nuove installazioni
-  **F - Inedificabilità assoluta**
Zona in cui non è consentita alcuna installazione di opere e manufatti

2 - ZONE DI ATTENZIONE "B"

-  **A - Alta densità abitativa**
Tessuti urbani consolidati

3 - ZONE NEUTRE "C"



-  **A - Periurbane ed agricole**
Zona idonee distanti da caratteristiche di incompatibilità

4 - ZONE PREFERENZIALI "D"


-  **A - Area pubblica**
Aree di proprietà comunale
-  **B - Area privata**
Aree di proprietà privata

ALTRE SIMBOLOGIE

-  **CATASTO ANENNE**
-  **CONFINE COMUNALE**



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI
RADIO BASE ED IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONI IN GENERALE
COMUNE DI
CASTELNUOVO DI PORTO



OGGETTO	
ZONIZZAZIONE CASTELNUOVO CENTRO	
DATA	24 / 1 / 2016
SCALA	1 : 5000
FORMATO	A0
GRUPPO DI LAVORO	Arch. Aldo Olivo Arch. Ir. Riccardo Travaglioli Geom. Franco Modesti
TAV.	P2

LEGENDA

1 - ZONE SENSIBILI "A"

-  **A - Per presenza di attività sensibili**
Edifici pubblici, scuole, ospedali e recettivi con permanenza obbligata
-  **B - Per presenza di vincolo**
Sottoposte a rilascio preventivo del Nulla Osta da parte dell'ente detentore del vincolo
-  **C - Per saturazione di campo preesistente**
Zona non compatibile per ulteriori installazioni - sola manutenzione ordinaria
-  **D - Centro storico**
Zona non compatibile per nuove installazioni
-  **F - Inedificabilità assoluta**
Zona in cui non è consentita alcuna installazione di opere e manufatti

2 - ZONE DI ATTENZIONE "B"

-  **A - Alta densità abitativa**
Tessuti urbani consolidati

3 - ZONE NEUTRE "C"

-  **A - Periurbane ed agricole**
Zona idonee distanti da caratteristiche di incompatibilità


4 - ZONE PREFERENZIALI "D"

-  **A - Area pubblica**
Aree di proprietà comunale
-  **B - Area privata**
Aree di proprietà privata

ALTRE SIMBOLOGIE

-  **CATASTO ANENNE**
-  **CONFINE COMUNALE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI IN GENERALE COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO



OGGETTO **ZONIZZAZIONE
ZONA MONTEFIORE**

DATA	24 / 1 / 2016	AREA VIII
SCALA	1 : 5000	URBANISTICA - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
FORMATO	A0	
GRUPPO DI LAVORO	Arch. Aldo Olivero Arch. Ir. Riccardo Travaglini Geom. Franco Modesti	TAV. P3

LEGENDA

1 - ZONE SENSIBILI "A"

-  **A - Per presenza di attività sensibili**
Edifici pubblici, scuole, ospedali e recettivi con permanenza obbligata
-  **B - Per presenza di vincolo**
Sottoposte a rilascio preventivo del Nulla Osta da parte dell'ente detentore del vincolo
-  **C - Per saturazione di campo preesistente**
Zona non compatibile per ulteriori installazioni - sola manutenzione ordinaria
-  **D - Centro storico**
Zona non compatibile per nuove installazioni
-  **F - Inedificabilità assoluta**
Zona in cui non è consentita alcuna installazione di opere e manufatti

2 - ZONE DI ATTENZIONE "B"

-  **A - Alta densità abitativa**
Tessuti urbani consolidati

3 - ZONE NEUTRE "C"


-  **A - Periurbane ed agricole**
Zona idonee distanti da caratteristiche di incompatibilità

4 - ZONE PREFERENZIALI "D"


-  **A - Area pubblica**
Aree di proprietà comunale
-  **B - Area privata**
Aree di proprietà privata

ALTRE SIMBOLOGIE

-  **CATASTO ANENNE**
-  **CONFINE COMUNALE**



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI
RADIO BASE ED IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONI IN GENERALE
COMUNE DI
CASTELNUOVO DI PORTO



OGGETTO		ZONIZZAZIONE FRAZIONE PONTE STORTO	
DATA	24 / 1 / 2016	AREA VIII URBANISTICA - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	
SCALA	1 : 5000		
FORMATO	A0		
GRUPPO DI LAVORO Arch. Aldo Olivio Arch. Ir. Riccardo Travagliani Geom. Franco Modesti		TAV.	P4